



# COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento, 70 - C.A.P. 07049 - tel. 0793817000 - fax 07938069)

Tel. 079 3817000/3817008 - Fax 079 380699 - c.f. 00206220907 - E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

## ORDINANZA N. 13 del 03.05.2020

**OGGETTO:** Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. – Nuove misure.

### IL SINDACO

**VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 7 del 21.03.2020 avente per oggetto "*Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. – Ulteriori misure restrittive.*";

**VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 8 del 25.03.2020 avente per oggetto "*Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. – Parziale rettifica propria precedente Ordinanza n. 7 del 21.03.2020*";

**VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 11 del 20.04.2020 avente per oggetto "*Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. – Integrazione precedente Ordinanza n. 7 del 21.03.2020*";

**VISTO** il DPCM 26.04.2020 contenente nuove misure urgenti per il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 02.05.2020 e n. 21 del 03.05.2020;

**RITENUTO**, ai predetti fini, di dover contemperare, con propria ordinanza, l'esigenza di misure straordinarie di contenimento della diffusione epidemiologica del virus e considerata l'esigenza di adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini Usinesi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio comunale del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità,

**RAVVISTA** la necessità di procedere a stabilire misure emergenziali uniformi all'interno del territorio comunale, in considerazione del fatto che vi sono ancora in paese situazioni di contagio ed al fine, conseguentemente, di limitare i contatti tra le persone, evitare gli assembramenti e adottare comportamenti responsabili e prudenti da parte di tutti, soprattutto in una fase delicata come quella attuale;

**PRESO ATTO** del numero esiguo di personale facente parte della Polizia Municipale e della impossibilità di procedere ad un puntuale e costante controllo delle aree pubbliche, dei parchi e del cimitero comunale;

**PRESO ATTO** altresì della necessità di evitare l'assembramento di persone fuori dagli esercizi commerciali autorizzati all'apertura, vista l'esigua presenza degli stessi in paese, rispetto al numero dei residenti;

**VISTO** l'art.32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTA** la Legge n. 689/1981;

**VISTO** il D.L.gs. 285/1992;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

per le succitate motivazioni

## **ORDINA**

Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto dal **04 MAGGIO 2020** fino a nuovo provvedimento eventualmente in contrasto con questo.

Le ordinanze Sindacali n.7 del 21 marzo 2020, n. 8 del 25 marzo 2020 e n. 11 del 20 aprile 2020, adottate ad integrazione delle disposizioni ministeriali e regionali al fine di arginare il diffondersi a livello locale del Covid-19, **sono revocate**.

- 1) E' consentita l'attività motoria individuale all'aperto, per i residenti, domiciliati e/o che abbiano la dimora abituale nel territorio di Usini, a condizione che venga svolta non più di una volta al giorno e con una distanza dagli altri di almeno 2 metri.
- 2) E' confermata la chiusura dei parchi, del cimitero e dei giardini pubblici.
- 3) I nuclei familiari possono recarsi presso le case o i terreni siti in campagna esclusivamente se risultanti di proprietà loro o dei genitori. Sono comunque vietati gli assembramenti. È consentito il ricongiungimento familiare anche presso l'abitazione di campagna sempre con l'obbligo di mantenere le distanze di sicurezza interpersonale tra componenti di nuclei familiari diversi. Si specifica che, ai sensi dell'art. 307 del Codice Penale, per congiunti si intendono: genitori, nonni, figli, nipoti, coniugi, la parte di un'unione civile dello stesso sesso, fratelli, sorelle e affini nello stesso grado (parenti del coniuge), zii e nipoti, conviventi di fatto secondo la giurisprudenza. E' comunque sempre obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine).
- 4) I bambini possono uscire solo se accompagnati da un adulto, preferibilmente convivente, il quale deve sempre vigilare sul rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri dagli altri. L'accompagnatore deve sempre indossare la mascherina protettiva.
- 5) E' consentita la presenza nel mercatino settimanale dei soli commercianti e produttori di alimentari, È fatto comunque obbligo di evitare assembramenti, mantenere le distanze, prevedere l'uso di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di guanti e soluzioni idroalcoliche igienizzanti.
- 6) I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad assicurare e far rispettare le distanze interpersonali di almeno 2 metri tra i clienti Devono assicurare altresì che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. È in ogni caso obbligatorio proteggere le vie respiratorie, indossando mascherina e guanti, che devono essere mantenuti per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura, e mettere a disposizione dei clienti prima e dopo l'accesso idonee soluzioni idroalcoliche per le mani.

- 7) E' consentita l'attività hobbistica, di cura di animali, orti e giardini, fuori dal proprio domicilio, nonché la pulizia (es. sfalcio erba) dei terreni di proprietà, ai sensi della normativa regionale antincendio;
- 8) Per evitare lunghi tempi di attesa al di fuori delle attività commerciali, l'accesso alle stesse è consentito esclusivamente ad un solo componente del nucleo familiare, per massimo tre volte alla settimana, mentre è consentito agli eventuali congiunti di attendere in auto e di scendere dal veicolo solamente il tempo strettamente necessario a caricare la spesa, muniti delle prescritte protezioni. La limitazione sul numero delle uscite per acquisti non si applica all'acquisto di farmaci.
- 9) Chiunque decide di muoversi a piedi nel territorio comunale per le esigenze indicate nei DPCM e nelle precedenti Ordinanze regionali, deve sempre mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri e obbligatoriamente munirsi di mascherina e guanti da esibire in caso di un eventuale controllo e da indossare obbligatoriamente nel momento in cui, per motivi contingenti, vengano meno le distanze interpersonali.

Per quanto non espressamente disciplinato, a livello locale, dal presente provvedimento, si applicano le norme nazionali e regionali in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID-19. Qualora vi siano altresì contrasti tra normativa nazionale e regionale, viene applicata quest'ultima, ai sensi delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ed in particolare dall'art. 3.

## **DISPONE**

L'invio della presente ordinanza:

- Al competente ufficio comunale per la pubblicazione;
- Al Comando di Polizia Locale e al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, al fine di verificare l'osservanza della stessa;
- Alla Prefettura di Sassari.

## **AVVERTE**

Con specifico riferimento al regime sanzionatorio, si applicano le norme di cui all'art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, conformemente a quanto sancito dall'art. 3 del suddetto Decreto (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 del predetto D.L.. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo).

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

## **IL SINDACO**

(Dott. Antonio BRUNDU)